

dalle relative disposizioni di attuazione ed è divenuto operativo dopo appena due anni dall'emanazione della disciplina normativa da cui trae origine. Tempi praticamente impensabili nel nostro Paese, ma resi possibili da un territorio piuttosto circoscritto (circa

paese; il documento cartaceo da cui trae fondamento la registrazione, assimilabile ai nostri allegati agli atti di stato civile, viene conservato fisicamente nell'unità amministrativa dove il fatto è accaduto, con criteri di archiviazione che consentono la pronta reperibilità del fascicolo in qualunque momento.

Sotto il profilo degli accessi ai dati vengono osservate rigorose cautele; infatti, sono stati approntati specifici profili di autorizzazione che impediscono accessi indiscriminati e illegittimi; inoltre, il sistema conserva traccia di ogni accesso.

Il ruolo del Ministero dell'interno sloveno in questo progetto è stato molto significativo poiché è consistito nell'individuazione della tipologia del "prodotto finito" e cioè del risultato finale che s'intendeva raggiungere; la realizzazione pratica è stata invece affidata ad una software house, la ditta Genis, che ha curato la progettazione e la realizzazione del sistema in tutto il Paese.

Già queste rapide osservazioni rendono l'idea di un percorso piuttosto rapido, con risultati molto soddisfacenti, che hanno portato, in appena 3 anni di gestione, ad informatizzare il 70% della popolazione slovena.

Tuttavia è utile analizzare più nel dettaglio le peculiarità del sistema adottato in Slovenia e soprattutto sottolineare alcune scelte strategiche effettuate nella fase dell'ideazione e messa a punto del progetto. Sicuramente, una delle scelte che ha consentito di ottenere risultati rapidi e concreti è stata quella di non subordinare l'avvio del nuovo sistema alla completa informatizzazione del pregresso, ossia delle registrazioni cartacee esistenti; si è optato, invece, per una scelta coraggiosa:

quella di procedere all'informatizzazione delle registrazioni di stato civile man mano che si verificano i singoli eventi di stato civile; a questa prima registrazione per ogni individuo, che non corrisponde necessariamente a quella relativa alla nascita, vengono poi aggregate le altre informazioni che erano state inserite nei tradizionali registri cartacei.

Per comprendere meglio il sistema si può fare questo esempio; in occasione del matrimonio di un cittadino sloveno si provvede alla creazione della sua registrazione individuale, inserendo oltre ai dati identificativi fondamentali della persona, anche i dati relativi al matrimonio e si coglie l'occasione per aggiungere le altre informazioni relative al cittadino rilevanti per lo stato civile, quali ad esempio quelle relative alla nascita, ad eventuali adozioni ecc., al cambiamento di nome o cognome e così via; si trattava di dati in precedenza conservati solo negli archivi cartacei e che alla prima occasione utile vengono riversati nel sistema informatizzato.

Naturalmente, è stato necessario individuare un limite e cioè una data di riferimento, oltre la quale non si provvede alla registrazione dei dati della persona; infatti, le persone morte prima della data di riferimento, scelta a priori, non verranno mai registrate negli archivi informatici, mentre tutti coloro che sono nati successivamente vengono registrati al momento della nascita e coloro che erano viventi a quella data verranno registrati nel sistema informatico al verificarsi del primo evento di stato civile successivo alla data di riferimento.

E' evidente come questo progetto abbia implicato una totale revisione del sistema di formazione degli atti di stato civile; infatti, l'archivio è concepito come una sommatoria di registrazioni individuali, con riferimenti relativi a persone della stessa famiglia (coniuge, figli ecc.) e non come una serie omogenea di atti di stato civile suddivisi per anno e per tipologia di atto. Per una più intuitiva comprensione si può assimilarlo alle nostre registrazioni anagrafiche informatizzate in cui compare una schermata principale, corredata di una serie di videate collegate a quella principale, in cui vengono registrati e possono poi essere consultabili e certificabili i diversi dati di stato civile (nascita, matrimonio, divorzio, cambiamento di nome ecc. ecc.). La documentazione utilizzata come riferimento per la registrazione viene conservata, come osservato in precedenza, sul supporto



Conferenza sull'E-gov in Slovenia

20.000 chilometri quadrati) e da una popolazione composta di poco più di due milioni di abitanti.



I rappresentanti della Delegazione Slovena danno il benvenuto ai colleghi italiani

La struttura portante del progetto si basa su registrazioni individuali; ogni cittadino ha la sua scheda "personale" nella quale vanno a confluire le informazioni rilevanti per lo stato civile, dalla nascita, al matrimonio, alle variazioni nelle generalità e così via; in sostanza vengono registrate tutte le vicende di stato civile relative sia ai cittadini sloveni, sia agli stranieri che vivono in Slovenia. Le registrazioni vengono effettuate nel luogo dove si verifica l'evento, anche se i dati sono accessibili da ogni parte del



Affollata riunione del Consiglio Nazionale ANUSCA ad EuroPA lo scorso anno

segue da pag. 1: **Partecipazione e...**

sinergia con la Direzione Centrale dei servizi demografici del Ministero dell'Interno.

Si tratta di una riproposizione aggiornata dei temi di maggiore attualità, che sono la materia quotidiana del lavoro degli operatori demografici, compresi gli argomenti più problematici di un'attività che si è fatta obiettivamente difficile, anche per quelle nuove competenze che ben conosciamo e che non sempre l'esperienza professionale riesce a supplire con la giusta soddisfazione dell'utente, sia esso cittadino italiano o straniero.

Prossimamente pubblicheremo l'intero programma che ANUSCA porterà ad EuroPA, ma intanto va ribadita la volontà di considerare fin d'ora l'appuntamento riminese come un evento di straordinaria importanza, ai fini della formazione professionale, nonché una grande opportunità di lavoro comune per potenziare la politica d'indirizzo, attraverso lo strumento democratico del Consiglio Nazionale ANUSCA.

Ormai sono anni che l'organo statutario del Consiglio Nazionale dell'Associazione ha in EuroPA il suo

punto di riferimento per aprirsi al più ampio dibattito possibile. A questo proposito il presidente Paride Gullini punta decisamente sull'attivazione dell'organo dirigente per imprimere un'accelerazione alla base dei nostri associati che hanno necessità di confrontarsi con i vertici dell'Associazione e parlare delle rispettive realtà territoriali.

Un modo, questo, per far conoscere le diverse esperienze che i Comitati Provinciali vivono per essere d'aiuto sul piano professionale ai giovani, per tenere uniti gli associati, spesso soli nelle piccole realtà, per farli partecipare al processo di riforma che ANUSCA porta avanti, anche per riscattare condizioni di lavoro ancorate ai vecchi modelli, a volte lesivi allo sviluppo della personalità dell'operatore.

Per far sì che tutto il gruppo dirigente ANUSCA possa essere presente, l'Associazione si fa carico dell'intera operazione economica: (ristorazione e ospitalità alberghiera), mettendo a disposizione un transfert che dall'Anusca Palace Hotel di Castel San Pietro Terme, porterà tutti gli ospiti alla

Fiera di Rimini, all'interno della quale si svolgeranno le iniziative previste dal programma e dove gli operatori demografici potranno prendere atto delle più importanti innovazioni nel campo tecnologico e dei servizi della Pubblica Amministrazione.

Concludiamo, sottolineando che EuroPA rappresenta l'unico appuntamento nazionale interamente dedicato al mondo delle Autonomie Locali. In questo quadro di selezionate iniziative, dove va a collocarsi il programma di ANUSCA, le manifestazioni sono anche una promozione della nostra immagine che al di là del rilievo che verrà dato alle singole iniziative, rientrerà in un target di riferimento che contribuirà a dare del nostro particolare lavoro di servizio pubblico, una più ricca e completa informazione.

Aggiorniamo quindi l'agenda e proviamo in tempo a ricavarci uno spazio lavorativo che ci consenta di partecipare ad EuroPA; un'opportunità di aggiornamento professionale ed un'occasione per assicurare il proprio personale contributo all'ulteriore sviluppo dell'Associazione.

## ANAGRAFE

Esperto Agostino Pasquini



### QUESITO

Sono a richiedere fino a che punto, secondo la vostra valutazione ed in base al regolamento anagrafico, si possano considerare lecite alcune modalità d'accertamento della dimora abituale effettuato dai vigili urbani: nello specifico, se si possano effettuare accertamenti anche tesi a valutare il titolo che il cittadino possiede all'occupazione di un determinato alloggio (eventuali contratti di comodato o affitto, magari pretendendo anche un certo periodo di validità minima...).

### RISPOSTA

Se lei ha modo di consultare l'ultimo volume organico d'istruzioni agli ufficiali d'anagrafe adottato dall'ISTAT di concerto con il Ministero dell'Interno (Avvertenze e note illustrative ... Metodi e norme serie B, 29 ed. 1992) vedrà che in calce sono previsti dei modelli "ufficiali" tra cui quello che devono utilizzare gli agenti di PM per gli accertamenti. Le notizie che lei ha citato sono tutte richieste. Se poi dà un'occhiata al Regolamento Anagrafico, art. 19 vedrà che qui è previsto: "1. Gli uffici di cui all'art. 4, comma terzo, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sono tenuti a fornire all'ufficiale di anagrafe le notizie da esso richieste per la regolare tenuta dell'anagrafe della popolazione residente. 2. L'ufficiale di anagrafe è tenuto a verificare la sussistenza del requisito della dimora abituale di chi

richiede l'iscrizione anagrafica. Gli accertamenti devono essere svolti a mezzo degli appartenenti ai corpi di polizia municipale o di altro personale comunale che sia stato formalmente autorizzato, utilizzando un modello conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica. 3. Ove nel corso degli accertamenti emergano discordanze con la dichiarazione resa da chi richiede l'iscrizione anagrafica, l'ufficiale di anagrafe segnala quanto è emerso alla competente autorità di pubblica sicurezza." Tutto questo chiaramente ha due funzioni: la prima è quella di accertare l'esistenza della dimora abituale, se abito in una casa non di mia proprietà, senza alcun titolo, che sarà demolita fra tre giorni è oggettivamente difficile dire che lì c'è la mia dimora abituale; se invece la casa è mia ed è appena costruita o ho appena fatto un contratto di locazione, è chiaro che gli elementi per la dimora abituale ci sono quasi tutti. Se poi si vuole affermare che in via eccezionale la residenza c'è anche se abito sotto ad un ponte, questo non toglie che la normalità dei casi non è così ... Il secondo aspetto, che prescinde dall'anagrafe, ma, specialmente in questo momento storico, è funzionale al controllo del territorio. Se gli agenti di Pm possono recarsi in ogni casa per fare gli accertamenti anagrafici, è indubbio che ne guadagna anche la sicurezza di ciascuno. L'ufficiale d'anagrafe però deve prescindere da ognuna di queste valutazioni e soffermarsi solo su un dato di fatto: quanto dichiarato dal cittadino e quanto accertato dalla Pm sono sufficienti ad individuare una dimora abituale o un criterio residuale per iscrivere anagraficamente? Questo vuol dire che se l'occupazione della casa fosse abusiva, ma abituale, per l'ufficiale d'anagrafe ciò configura una residenza. A questo proposito qualche anno fa alcuni comuni dovettero iscrivere anagraficamente degli abusivi che avevano occupato le case popolari e, nel contempo, dovettero denunciarli alle autorità di PS e alla Procura per gli adempimenti del caso. Infine non dimentichi mai che l'art. 2 della legge anagrafica (L.1228/954) prevede anche l'iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora che però abbiano un domicilio o

siano nati nel comune. In definitiva penso che si possa dire che compito del sindaco, in questa materia, non sia solo anagrafico e che per l'anagrafe è più importante lo stato di fatto che lo stato di diritto.

## STATO CIVILE

Esperto Renzo Calvigioni



### QUESITO

Sto trascrivendo un decreto del Ministero dell'Interno relativo al conferimento di cittadinanza italiana ad una straniera di origine ecuadoriana (così è indicata la cittadinanza originaria sul decreto stesso anche se noi abbiamo sempre usato il termine ecuadoregnal) ai sensi dell'art. 5 della legge 91/1992. Nel dispositivo del decreto stesso si afferma che alla stessa compete il cognome paterno X in conformità alla legge italiana. Tuttavia dall'analisi dell'atto di nascita il cognome paterno non è X bensì XY in quanto nei paesi dell'America latina il cognome è sempre doppio: è corretto quello che ha disposto il Ministro dell'Interno nel decreto citato? In realtà se nel decreto nulla fosse stato detto circa il cognome, io avrei apposto l'annotazione sull'atto di nascita riportando l'intero cognome paterno 'XY'! Se il cognome che acquista l'interessata è tutto il cognome paterno (quindi XY), come mi comporto rispetto al decreto ministeriale che contiene un'indicazione errata? Viceversa se è corretto riportare solo il cognome X come indicato nel decreto, a che titolo si perde il secondo cognome paterno?

### RISPOSTA

Se il Ministero indica nel decreto che il cognome spettante è X, significa che oltre a disporre l'acquisto della cittadinanza italiana, il decreto attribuisce all'interessata anche il cognome spettante secondo

l'ordinamento italiano. Non importa se la scelta del Ministero dell'Interno sia o meno condivisibile, tuttavia ha deciso con decreto il cognome che la neocittadina italiana dovrà portare dopo l'acquisto della cittadinanza italiana. Il nuovo cognome è efficace dopo il perfezionamento della procedura relativa all'acquisto della cittadinanza italiana: se anche verrà trascritto l'atto di nascita dell'interessata, si dovrà annotare dopo l'acquisto della cittadinanza italiana anche il cambiamento di cognome disposto dal Ministero dell'Interno.

## STATO CIVILE

**Esperto Donato Berloco**



## QUESITO

OGGETTO: Cittadino italiano di origine iraniana, residente che vuole contrarre nuovo matrimonio in Italia: trascrizione atto di nascita del primo matrimonio e divorzio avvenuti in Iran. Poiché i cittadini di origine iraniana sono in possesso di un libretto rosso, che funziona, oltre che come carta d'identità, anche come atti di stato civile (notizia avuta telefonicamente dal Consolato iraniano in Milano), dove sono indicati tutti gli eventi di Stato Civile che li riguardano, si chiede se, facendo fare dal Consolato Iraniano in Italia copie conformi degli atti contenuti in tale libretto, tradotte ufficialmente dal Consolato iraniano e legalizzate dalla NS/ Prefettura, è possibile trascriverle in sostituzione degli atti di nascita e matrimonio. In riferimento al divorzio avvenuto in Iran per poter contrarre nuovo matrimonio in Italia come cittadino italiano, è corretto operare come segue: - Se la persona è divenuta cittadina italiana dopo la cessazione degli effetti civili tenere in considerazione il divorzio registrato nel nominato libretto; - Se la persona è divenuta cittadina italiana prima del divorzio occorre la sentenza per poterla riconoscere ai sensi della Legge 31.05.1995 n. 218.

## RISPOSTA

In ordine al c.d. libretto rosso occorre avere notizie certe e per iscritto dalla Autorità competente (sia il Consolato Iraniano in Italia che il Consolato italiano all'estero) circa la sua equiparazione agli atti di stato civile. In caso di dubbio, si potrà ricorrere all'art.20 del dpr 396/2000, secondo cui l'Autorità consolare o diplomatica italiana all'estero quando non può ottenere copie degli atti di stato civile formati all'estero può rilasciare una certificazione sostitutiva che verrà trascritta al posto dell'atto non potuto acquisire. Comunque, gli atti formati all'estero dalle autorità straniere devono essere legalizzate, ai sensi del combinato disposto degli articoli 21 del dpr 396/2000 e 33 del dpr 445/2000 dalla nostra autorità diplomatica o consolare, l'unica autorità che può attestare la legale qualità di chi ha apposto la firma sull'atto originale. In riferimento al divorzio avvenuto in Iran, dal momento che il cittadino italiano allora cittadino straniero può richiedere la trascrizione degli atti di stato civile formati all'estero quando non era italiano, appare razionale procedere comunque al riconoscimento della sentenza ai sensi dell'art.64 della legge n.218/1995, naturalmente dopo aver trascritto l'atto del primo matrimonio (sempre che si riesca ad ottenerlo o si trascriva al suo posto la certificazione sostitutiva o, al limite, il libretto rosso). L'unico aspetto da tenere in evidenza è che detta sentenza, come pure gli atti di stato civile formati all'estero (di nascita e di matrimonio), non si pongano in contrasto con norme inderogabili con l'ordine pubblico italiano.

## ELETTORALE

**Esperto Vincenzo Mercurio**



## QUESITO

Il consiglio comunale di questo comune nell'anno 2007 ha surrogato un consigliere comunale. Tale consigliere faceva parte come membro effettivo di maggioranza della commissione elettorale. Visto che entro il 15 gennaio si dovrà convocare detta commissione

per la nomina degli scrutatori, si chiede quale sia la prassi da seguire in pratica se nominare un nuovo membro tramite delibera consiliare oppure convocare il primo dei membri supplenti al suo posto oppure non convocare nessun membro supplente in quanto comunque si ha la maggioranza dei membri effettivi e quindi si dà solo atto nel verbale della decadenza automatica del membro.

## RISPOSTA

Prima di tutto occorre chiarire che non bisogna nominare alcun membro in sostituzione del consigliere surrogato. L'ultimo comma dell'articolo 14 del testo unico n. 223/1967 così recita: " Art. 14. ... I membri supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione soltanto in mancanza dei componenti effettivi e in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti dal Consiglio comunale." Ciò vuol dire che non bisogna convocare come membro supplente il primo, ma il membro supplente che corrisponde a quello surrogato. Mi spiego meglio. La Commissione è composta da A effettivo, E supplente; B effettivo, F supplente; C effettivo, G supplente ...;. Se, per esempio, il consigliere surrogato è il membro C, all'atto della convocazione bisogna convocare il suo corrispondente e cioè il membro G. Quindi per la riunione della C.E.C. vanno convocati tutti i membri effettivi più il membro supplente corrispondente all'effettivo "surrogato"

## Notiziario ANUSCA

### Direttore Resp.le

Primo Mingozi

### Vice Direttore

Paride Gullini

### Redazione

Primo Mingozi, Paride Gullini,  
Sauro Dal Fiume, Silvia Zini.

### Fotografie

Alfiero Metri, Gabriele Lanzoni



Questo periodico è associato  
all'Unione Stampa Periodica Italiana



La Delegazione italiana da sx Liliana Palmieri, l'interprete sloveno Giuseppe Castaldo, Rosalia Mazza, Alfiero Metri

cartaceo originario. Si ritiene, inoltre, importante sottolineare che, diversamente dal nostro ordinamento di stato civile, in cui l'ufficiale di stato civile si caratterizza per la sua attività di verbalizzazione della dichiarazione di un comparante (denuncia di nascita, denuncia di morte ecc.), le registrazioni di stato civile dell'ordinamento sloveno, ad eccezione del matrimonio che implica inevitabilmente la presenza degli sposi che debbono sottoscrivere l'atto di matrimonio, vengono effettuate sulla scorta della comunicazione (di nascita, di morte) che proviene dalle strutture ospedaliere. In sostanza, lo stato civile sloveno non si fonda sulla dichiarazione della parte interessata, ma si configura quasi come un'attività d'ufficio svolta sulla base di una comunicazione ricevuta da soggetti abilitati ad inviarla. Si tratta, perciò, di una profonda differenza rispetto al nostro ordinamento, fortemente incardinato sulla figura del dichiarante, figura che nell'atto di morte può assumere un ruolo secondario quando l'ufficiale di stato civile agisce a seguito dell'avviso di decesso ricevuto da una struttura ospedaliera, ma che ha invece una valenza fondamentale in sede di formazione dell'atto di nascita, atto che non si configura come la mera rappresentazione dell'evento biologico della nascita, ma vale ad attribuire al padre e alla madre la relativa veste giuridica che, com'è noto, non scaturisce automaticamente per il solo fatto della nascita, ma deriva da una precisa manifestazione di volontà dei genitori.

Le diversità sono inevitabili, ma questo non impedisce di valorizzare scelte che si sono dimostrate particolarmente indovinate; fra queste senza dubbio la creazione di un archivio accessibile da ciascuna delle unità amministrative; questo consente anche il rilascio delle certificazioni in ogni ufficio, anche se l'evento di stato civile si è verificato altrove.

La scelta è particolarmente felice poiché non si fonda su una replica a catena di registrazioni che seguono il cittadino come un bagaglio nei suoi vari cambiamenti di residenza; i dati restano conservati in un unico archivio e cioè

non vengono riprodotti in ogni località in cui il cittadino si sposta, ma sono invece accessibili da qualunque parte del Paese; questo evita naturalmente duplicazioni o meglio, moltiplicazioni inutili degli archivi, con il rischio che a furia di transitare da un archivio all'altro, il bagaglio degli atti relativi ad una stessa persona perda l'attendibilità e la completezza necessarie.

Un'altra caratteristica del sistema è rappresentata dalla disponibilità on-line di un archivio contenente norme e circolari a supporto dei funzionari; non è questo sicuramente l'aspetto più importante, ma si tratta comunque di una potenzialità ulteriore del progetto.

E' evidente, a questo punto, come non sia ipotizzabile una trasposizione pedissequa del sistema adottato in Slovenia, soprattutto per le profonde differenze esistenti fra due ordinamenti, quello italiano e quello sloveno, con una storia ed una tradizione giuridica assolutamente diverse; tuttavia, delle scelte che si sono rivelate particolarmente indovinate si dovrebbe sempre far tesoro. La diversità non è un ostacolo allo scambio di esperienze; anzi, dovrebbe rappresentare lo stimolo al dialogo e all'armonizzazione, nei limiti del possibile, dei vari ordinamenti. L'Europa unita in fondo richiede anche questo e l'ANUSCA è impegnata da anni anche su questo delicato versante.

*News e notizie  
di approfondimento  
sono on line  
su [www.anusca.it](http://www.anusca.it)*



**Meccanica Valentini Alessio**

**costruzioni meccaniche - prototipi**

Via Malpighi, 48 - 48018 Faenza (RA) - tel. e fax 0546/620066  
Internet: [www.valentinialessio.it](http://www.valentinialessio.it) E-mail: [info@valentinialessio.it](mailto:info@valentinialessio.it)

**Timbratrici a secco da tavolo elettriche e manuali**



Mod. T.E.S. 101



Mod. T.M.S. 202



Mod. T.M.S. 203



Una bella immagine del Congresso dell'EVS a Gent in Belgio

segue da pag. 1: **Nuove forme...**

- Prof. Luigi Balestra, Università degli Studi di Bologna;

10.30 Nuove forme di convivenza in Europa – Prima parte: Regno Unito - Alicja Gilroy; Belgio - Herman Vandenstein; Slovenia - Ljubica Šalinger, Ministero del lavoro, della famiglia e degli Affari Sociali;

11.45 L'Amministrazione pubblica digitale in Slovenia: Saluto Gregor Virant, Ministero della Funzione Pubblica;

12.00 Nuove forme di convivenza in Europa – Seconda parte: Svizzera - Willi Heussler, M Law; Romania - Paraschiv Petu (presentazione: Cristina Tufa), Ministero dell'Interno e della Riforma Amministrativa; Croazia - Prof. Nenad Hlaca, Università degli Studi di Rijeka;

12.45 Matrimoni e unioni civili - Chantal Nast - Commissione Internazionale dello Stato Civile (CIEC)

15.00 La convivenza in Europa - Lo stato dell'arte in Austria - Prof. Bea Verschraegen, Università degli Studi di Vienna;

15.30 Nuove forme di convivenza in Europa - Terza parte: Germania - Beate Anefeld; Slovacchia - Viera Zamecnikova; Italia - Liliana Palmieri; Polonia - Piotr Kasprzyk, docente all'Università Cattolica di Lublino;

16.30 Matrimoni e convivenze omoed eterosessuali in Olanda - Léon Evers;

16.50 Discussione - Membri del comitato tecnico dell'EVS; a seguire: Nuove forme di convivenza - Conclusioni e prospettive future, Beate Anefeld - Germania;

17.30 Chiusura dei lavori della prima giornata

17.30 Assemblea generale dell'Associazione Slovena degli

Operatori degli Affari Interni

**Sabato 5 aprile 2008: "I nuovi registri"**

9.00 Sala congressi C. Colombo: Saluto Cees Meesters, Presidente EVS;

9.10 L'e-justice João Simões de Almeida, Portogallo, Commissione Europea;

9.40 Gli archivi elettronici di stato civile in Germania - La fattibilità dell'istituzione di un archivio centrale Walter Königsbauer, Ministero dell'Interno del Land Baviera, Germania;

10.00 I registri sloveni - Registro centrale della popolazione - Registro dello stato civile - Collegamenti tra i registri - Ministero dell'Interno della Repubblica di Slovenia: Bojan Trnovšek, Direttore Generale Irena Tršinar Silvo Režek;

10.45 Gli atti pubblici in Slovenia - Ditta Cetis, Celje, Slovenia;

11.30 European Civil Registry - un progetto di ANUSCA - Paride Gullini, Presidente dell'Associazione Nazionale Ufficiali di stato civile e d'anagrafe;

12.00 I registri pubblici al centro dell'interoperabilità - Stane Stefancic, Direttore Generale della ditta Genis;

12.20 Figli e genitori in Europa - Le tesi di Gand a seguito delle osservazioni pervenute dalle associazioni nazionali - Prof. Wolfgang Teschner, Austria;

12.40 Presentazione del 9° congresso EVS - Slovacchia, maggio 2009: Zuzana Kredátusová, Združenie Matrikárok a Matrikárov Slovenskej Republiky, Slovacchia;

12.50 Chiusura del congresso.

segue da pag. 7: **Il riconoscimento...**

variazione e del cognome e la annoterà a margine, adattando opportunamente la formula n. 187 del d.m. 5 aprile 2002. Qualsiasi ulteriore atto della donna dovrà essere redatto con il nuovo cognome che, sicuramente, risulterà anche nel passaporto rilasciato alla medesima dalle proprie Autorità." (Ministero dell'Interno, " Il Regolamento dello stato civile: guida all'applicazione. Massimario per l'ufficiale dello stato civile" pag. 51 - Maggioli Editore, 2005). Anche se nell'esempio del Ministero si parla di cittadina straniera, è evidente che la stessa procedura trova applicazione anche nei confronti del cittadino straniero, qualora secondo le leggi del proprio Stato (come nel caso in esame), possa cambiare cognome assumendo quello della moglie.

Pertanto, il figlio, cittadino italiano che era stato riconosciuto solamente dalla madre prendendone il cognome, riconosciuto anche dal padre cittadino straniero e divenuto legittimo per matrimonio dei genitori, deve assumere il cognome del padre, secondo le norme del nostro ordinamento (art. 33 DPR 396/2000): tuttavia, poiché il padre ha assunto il cognome della madre, in pratica non subirà cambiamenti di cognome e tutti avranno lo stesso identico cognome.

Si tratta sicuramente di un caso particolare, ma è ancora una conferma di come le problematiche legati ai cittadini stranieri, all'applicazione della legislazione dello Stato di appartenenza, all'interazione con le norme del nostro ordinamento, costituiscono gli elementi di maggiori difficoltà per gli uffici demografici: per questo, sono sempre più necessari i momenti di studio, approfondimento, riflessione che ANUSCA mette a disposizione, sia come convegni e giornate di studio, sia come servizi offerti ai propri iscritti.

